

## ORDINANZA n° 3 del 04/02/2020

**Oggetto: Obbligo verso i privati cittadini proprietari di piante infestate da lepidotteri (processionaria e euprottide) ad ottemperare alla lotta.**

### IL SINDACO

Premesso che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresenteranno le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* – Linnaeus);

Preso atto che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938, 17/04/1998, ed in particolare il Decreto Ministeriale del 30/10/2007 pubblicato nella G.U. n.40 del 16/02/2008, è obbligatoria la lotta alla "Traumatocampa pityocampa" (Processionaria del pino) da parte dei detentori di piante *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;

Dato atto altresì, che ai sensi dell'art.1 del D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa", la lotta contro la processionaria del pino è obbligatorio a tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli dono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Vista la nota della Regione Toscana – Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo agroforestale, ricevuta con prot.3462 del 28/01/2020, con cui si consiglia di:

- monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole;
- provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento;
- isolare con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve la zona sottostante le chiome infestate, nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi;
- **ricorrere all'ordinanza per obbligare a intervenire con le modalità di cui sopra i privati cittadini proprietari di piante di pino infestate da processionaria.**

Preso atto che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela dell'igiene e pubblica incolumità;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;  
Visto l'art.4 del DM 30 Ottobre 2007 (GU n.40 del 16/02/2008);  
A tutela della salute pubblica,



## ORDINA

a tutti i detentori di piante di pino e di quercia, in particolare Pino silvestre (*pinus Sylvestris*), Pino nero (*pinus nigra*) Pino strobo (*pinus strobus*), e senza trascurare le altre aghifoglie, quali (a titolo esemplificativo) cedro dell'Himalaya (*cedrus deodora*), cedro dell'Atlante (*cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*), **di procedere con le verifiche su dette specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.**

Nel caso venisse riscontrata la presenza dei nidi di Processionaria e/o di Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con le modalità sotto indicate:

- 1) intervento di lotta meccanica da effettuarsi **nel mese di marzo 2020**, articolato in due fasi:
  - asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestanti; il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi; tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente all'abbruciamento dei nidi;
  - lotta chimica che dovrà essere effettuata nel periodo **febbraio-marzo 2020**, in funzione degli andamenti climatici; l'irrorazione delle piante con idonei prodotti deve essere effettuata sia nella fronda che alla base al fine di colpire le larve all'uscita dal nido o durante il loro trasferimento a terra.
- 2) intervento di lotta biologica da effettuarsi **nel periodo settembre-ottobre 2020**, in funzione degli andamenti climatici, mediante irrogazione delle chioie con prodotti selettivi tali da bloccare la biosintesi della chitina o impiegare prodotti bioinsetticidi a base di *Bacillus Thuringensis*.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di *Bacillus Thuringensis*, varietà kurstaki, e comunque a bassissima tossicità e lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al trattamento).

All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi mediante l'abbruciamento.

## AVVISA

### La cittadinanza:

- che **le spese** per gli interventi di cui sopra sono a **totale carico della proprietà interessata**;
- che è fatto **assoluto divieto** di depositare rami con nidi di processionaria e/o Euprottide sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica.

**Per i controlli di competenza** si trasmette a :

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze;

Al Servizio Fitosanitario Regionale (Dlgs 214/2005 art.50, comma 1 lettera h).

Comunque è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

**In caso di inottemperanza a quanto ordinato verranno applicate le sanzioni di cui al comma 23 dell'art. 54 del Dlgs 214/2005.**

### **RENDE NOTO**

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

### **COMUNICA**

Che a norma dell'art.3, comma 4°, della L. 7 Agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n.104, potrà essere proposto ricorso al T.A.R., entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica,


ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Si dispone che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune <http://www.comunedicortona.it>.

Copia della presente Ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:

- alla Polizia Municipale del Comune di Cortona;
- alla Azienda USL Toscana Sud-Est Arezzo, Dipartimento della Prevenzione Valdichiana;
- al Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Toscana;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Cortona.



Il Sindaco

Luciano Meoni

